REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 11 del mese di dicembre 2025

IL TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE

composto da:

1. Dott. Marco Guida Presidente
2. Dott.ssa Giovanna Dimiccoli giudice
3. Dott. Albenzio Ricciardiello giudice

con la presenza del P.M. dott.ssa C. De Tommasi
con l'assistenza dell'ausiliario dott. V. Valentino
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la

S E N T E N Z A

nella causa penale di primo grado
contro

[omissis], [dati anagrafici e di residenza omessi], con domicilio eletto presso il suo difensore, sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, presente, difeso di ufficio dall'avv. Roberto Loizzo presente.

IMPUTATO

come da foglio successivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: assoluzione perché il fatto non sussiste
Difesa: assoluzione per i reati ex artt. 572 e 609 bis cp con la formula ritenuta di giustizia. Non doversi procedere per il capo 2) per intervenuta remissione di querela ed accettazione.

N. 970/25 R.G. P.M. – N. 967/25 R.G. TRIB. – N. 5971/25 Reg. Sent.

IMPUTATO

In ordine ai seguenti fatti reato:

1) reato di cui all'art. 572 cp per avere maltrattato nel corso della relativa relazione la propria compagna la persona offesa sottoponendola ad un continuo stato di vessazione fisica e morale, con continue ingiurie con parole quali "scema, stupida, tarata, instabile" ed atti di aggressione fisica; in particolare in una circostanza avvenuta nel 2022/2023 la colpiva con un violento schiaffo al volto; a novembre 202[.] le stringeva con forza entrambe le mani al collo, sbattendola sul letto finché la predetta riusciva a liberarsi della stretta, ad ottobre 2024 le puntava un coltello sulla gamba e il 25.1.25 la colpiva con violenti schiaffi al volto e le tirava le orecchie causandole le lesioni di cui al capo che segue

In [omissis] dal 2020 all'attualità

2) reato di cui agli artt. 582, 585, 576 co.1 n.1 (61 n.1), n.5 e 577 co.1 n.1 per avere cagionato a la persona offesa lesioni personali consistite in traumatismo della faccia, del collo e del cuoio capelluto, iperemia del volto con ecchimosi laterale dx del collo, trauma auricola con lieve ipoacusia sx, con prognosi di gg. 10 colpendola con schiaffi al volto e tirandole le orecchie.

In [omissis] il 25.1.25

3) reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis, 609 ter co.1 n.5 quater), 609 septies n.4) CP per avere costretto la persona offesa, durante la relativa convivenza, a subire atti sessuali contro la sua volontà toccandole le parti intime.

In [omissis] dal 2020 all'attualità

Svolgimento del processo

In data 28 gennaio 2025 [omissis] veniva attinto dalla misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Bari del divieto di avvicinamento alla persona offesa per i reati a lui in rubrica ascritti.

In data 12 gennaio 2025 il GIP, accogliendo la richiesta del PM, emetteva decreto di giudizio immediato disponendo la citazione dell'imputato innanzi al Tribunale di Bari in composizione collegiale per l'udienza del 3 aprile 2025.

Alla prima udienza del 3 aprile 2025 il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 6 novembre si procedeva alla escussione della persona offesa, all'acquisizione di alcuni referti ospedalieri.

All'udienza dell'11 dicembre 2025 si procedeva all'esame dell'imputato.

Veniva quindi dichiarata chiusa la istruttoria dibattimentale e dichiarata la utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

Le parti, dopo la discussione orale, rassegnavano le rispettive conclusioni così come riportate nel verbale di udienza; il Collegio, all'esito della camera di consiglio, decideva la sentenza come da dispositivo.

Motivi della decisione

Sulla base del compendio probatorio agli atti, risulta provata la colpevolezza dell'imputato.

La persona offesa, escussa alla udienza del 6.11.25, sia pure con qualche evidente ritrosia e con il mal celato intento di cercare di attenuare le accuse, ha sostanzialmente confermato la sua dettagliata deposizione dei fatti e tutti gli episodi oggetto della imputazione.

Inizialmente la persona offesa ha riferito:

di avere chiamato la Polizia il 25 gennaio 2025 perché da circa un mese con il suo compagno, [omissis], vivevano in macchina e la situazione era divenuta pesante, "per tutti e due pesante, anche per lui";

quel giorno aveva sporto denuncia nei confronti dell'imputato perché avevano avuto un litigio dovuto proprio alla tensione accumulata poiché stavano vivendo quella situazione;

su sollecitazione del PM ribadiva che quanto aveva denunciato era vero ed alla contestazione del PM se fosse stata toccata nelle parti intimi dal suo compagno senza il suo consenso rispondeva "si, questo si!", anche se era perchè lei "si era allontanata".

Atteso che la teste faceva fatica a ricordare quanto dichiarato in sede di indagini preliminari, il PM ha proceduto con la formula della lettura-contestazione, chiedendo quindi conferma alla donna su quanto in precedenza dichiarato.

È emerso un quadro di grave disagio, in cui predomina la figura dell'imputato, di oltre vent'anni più anziano della donna, ma che lungi dal costituire una figura di riferimento per la persona offesa ne diventa un riferimento assolutamente negativo, non limitandosi peraltro a denigrarla e maltrattarla ma anche a sfruttarla nei momenti di precarietà economica.

Dalla relazione tra le parti è nato anche un bambino che è poi stato sottratto alla coppia per la loro incapacità genitoriale e dato in adozione, evento questo che ha comportato una profonda lacerazione interna nella donna.

la persona offesa ha confermato quanto detto in sede di indagini, quando è stata escussa a s.i.t., ovvero che le problematiche economiche ed il lavoro precario avevano profondamente inciso sul loro rapporto; che durante la travagliata convivenza, durata circa nove anni;

> *"durante la nostra travagliata convivenza [l'imputato] non ha mai perso tempo per insultarmi, proferendo frasi del tipo <<sei una scema, sei una stupida!>>; mi denigrava come persona chiamandomi stupida, dicendo che non capivo un cazzo, che sono ritardata e che avevano ragione quelli della struttura i quali dicevano che ero instabile";*

lei era convinta che lo facesse solo perché erano in un momento di difficoltà ma "gli episodi sono sempre aumentati e si accompagnavano a veri scatti d'ira in cui lui cominciava a gridare in modo aggressivo, continuando ad insultarmi";

anche quando accadevano questi episodi lei era convinta che prima o poi sarebbero passati ma si era sbagliata "perché ancora una volta c'è stata una escalation di violenza, che mi ha anche picchiata".

La persona offesa ha quindi descritto, sempre confermando le dichiarazioni rese innanzi alla PG, quanto accaduto la mattina della denuncia:

> *"stamattina eravamo in macchina, abbiamo iniziato a litigare, io cerco di spronarlo a trovare una soluzione ai nostri problemi ma lo vedo distratto con il cellulare; quando glielo ho fatto notare lui è andato su tutte le furie, ha cominciato a gridare, mi ha preso a schiaffi sul volto e mi ha tirato le orecchie".*

La persona offesa ha cercato di ridimensionare l'accaduto, affermando in udienza che l'imputato in realtà non la volesse picchiare, ma quando il PM le ha fatto notare che vi era un certificato del Pronto Soccorso in cui venivano attestate <<lesioni al volto e al collo, al cuoio cappelluto con una prognosi di 10 giorni>> ha ribadito che "c'è stata una violenta discussione e sicuramente il mio compagno non ha voluto volontariamente farmi quei graffi".

La tesi dell'imputato è stata, invece, che lui aveva solo cercato di placarla durante il loro litigio, ma l'evidente sproporzione fisica tra i due (l'imputato è di corporatura piuttosto robusta, la persona offesa molto esile) rende abbastanza inverosimile la circostanza che, le lesioni subite e refertate dalla donna possano essere state causate da atti involontari, peraltro di difesa personale dall'aggressione della donna.

Ha continuato a riferire la persona offesa, sempre confermando quanto detto in precedenza alla PG:

> *"oltre alle violenze fisiche che subisco lui è solito anche chiedermi dei soldi perché io riesco a guadagnare dal mio lavoro 900 euro al mese, lui ne approfitta e spesso pretende che io paghi l'assicurazione della macchina, che metta la benzina e che mi occupi delle spese per il nostro sostentamento; quando ciò non accade, io mi rifiuto di consegnargli il denaro, lui assume atteggiamenti violenti e comincia a gridare, il suo volto si trasforma e diventa cattivissimo, lo si percepisce dallo sguardo, dai suoi gesti e dagli insulti che mi propina e dagli schiaffi che ni sferra al volto".*

Sulle divergenze di carattere economico ha riferito l'imputato che ad un certo punto della loro relazione lui aveva avuto un periodo difficilissimo, aveva perso l'abitazione e non aveva entrate economiche, per cui si erano visti costretti ad andare a dormire in macchina; la diatriba con la persona offesa era nata perché lei con quanto guadagnava, voleva andare anche in una sistemazione provvisoria, un B&B, ma lui invece voleva risparmiare qualcosa per offrirla come cauzione per il fitto di un immobile.

Quanto dichiarato dall'imputato non ha trovato conferma in alcun modo, ma l'unico dato certo è che per un certo periodo di tempo la persona offesa è stata la sola a darsi da fare, a trovare un'occupazione lavorativa ed a guadagnare qualcosa per sopravvivere e di questo se ne è sicuramente avvantaggiato l'imputato.

La persona offesa ha poi confermato di avere subito altri episodi di violenza negli anni precedenti:

> *"..nel 2022 e nel 2023, era inverno, al culmine di una litigata mi tirò uno schiaffo in faccia violentissimo; io terrorizzata mi sono allontanata da lui, mi chiusi in camera da letto e cominciai a piangere .. timorosa che potesse raggiungermi e continuare a colpirmi..";*
>
> *"nel 2024 cominciammo a litigare perché gli dissi che se non cambiava atteggiamento avrei raccontato quello che subisco ai miei colleghi di lavoro; lui andò sui tutte le furie, mi disse che non avrei dovuto dire nulla a nessuno, altrimenti me l'avrebbe fatta pagare cara e mi aggredì fisicamente, portando le mani intorno al collo e tentò di strangolarmi".*

Per quest'ultimo episodio la persona offesa ha confermato l'accaduto, solo precisando che in effetti le aveva messo le mani sul collo, l'aveva sbattuta sul letto ma "..non mi ha proprio tolto il respiro..".

Ha continuato la teste raccontando di un altro episodio capitato nel 2024, forse ad ottobre:

> *"eravamo a casa, stavamo cenando e lui prese un coltello che maneggiava vicino alla mia gamba e cominciò ad assumere atteggiamenti minacciosi come se volesse intimorirmi", un modo di fare che lei prese come una minaccia velata ma in quell'occasione ebbe la prontezza di imporgli di lasciare il coltello.*

Con riferimento al delitto contestato sub capo c) ovvero l'aver costretto la persona offesa a subire atti sessuali contro la sua volontà toccandole le parti intime, ne ha parlato all'inizio della sua deposizione:

> *PM: avere rapporti sessuali, essere toccata senza il suo consenso non è una violenza? Che cosa è? Lei era toccata senza il suo consenso dal suo compagno?*
>
> *P.O.: ma perché io mi ero allontanata da lui*
>
> *P: risponda alla domanda. Lei era toccata senza il suo consenso dal suo compagno nelle parti intime?*
>
> *P.O.: si questo si.*

Sul punto ritorna successivamente:

> *PM: Lei disse "in alcune occasioni mi ha costretto con la forza a mettere la bocca sul suo membro, ma io mi sono sempre rifiutata". Questo è successo?*

P.O.: si, è successo, si. Ma sempre perché, voglio dire, lui aveva .. voleva stare ancora insieme a me, cioè per lui non era cambiato .. se lui stava con me, cioè avesse ancora la relazione con me, sono io che mi sono distaccata da lui. Perciò lui aveva un approccio nei miei confronti ancora. Era questo il motivo.

PM: ma in questi approcci lei non era consenziente?

P.O.: no, perché mi ero allontanata da lui, cioè io mi sono distaccata dopo questa situazione di nostro figlio .. c'è stata una rottura del rapporto proprio."

Costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione penale della responsabilità dell'imputato, anche da sole, previa verifica, dalla credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto. La Corte di Cassazione, infatti, sul tema de quo, con sentenza del 20 marzo 2019, n. 12250/19, ha precisato che la prova della responsabilità è desunta dalle chiare e limpide dichiarazioni rese dalla persona offesa, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

Si ritiene dunque che la deposizione della persona offesa possa essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le ordinarie regole probatorie di cui agli artt. 192, commi 3 e 4 c.p.p. che invece richiedono riscontri esterni. Tali orientamenti, in considerazione dell'intervenuta solidità giurisprudenziale, assumono il valore di principi cardine da calare e radicare in materia di dichiarazioni provenienti da soggetti connotati da una condizione di vulnerabilità post-traumatica.

In tema di violenza sessuale quindi, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sicchè non operano le regole dettate dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni che confermino l'attendibilità delle parole medesime; tutto ciò, però, impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; fermo restando che, le dichiarazioni della vittima saranno ancora più credibili ove confortate da elementi di riscontro, tali da escludere circostanze incompatibili con la condotta contesta.

La giurisprudenza di legittimità afferma quindi che, in tema di violenza sessuale, l'imputato può essere condannato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa. Il delitto de quo, infatti, è sovente perpetrato in assenza di ulteriori testimoni nonché mediante violenza, minaccia od abuso di autorità: circostanze tali da indurre la vittima a chiudersi nel silenzio e denunciare i fatti, eventualmente, a distanza di molto tempo, con la conseguenza che l'unica prova utile sarà soltanto la sua parola. Stando quindi alla Cassazione, quanto ai criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, il relativo procedimento deve estrinsecarsi secondo una precisa scansione logica.

Si parte dall'analisi della capacità a testimoniare, ossia l'abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle coerentemente, capacità che deve presumersi, salvo specifiche situazioni atta porla in dubbio; si prosegue con la valutazione dall'età del

dichiarante e delle sue condizioni psichiche, giungendo alla disamina della credibilità soggettiva, onde verificare che quanto riferito non sia inquinato da situazioni in grado di alterare, più o meno consapevolmente, la genuinità del racconto. Successivamente, si procede col vaglio della attendibilità intrinseche, da intendere come capacità del racconto di offrire una rappresentazione quanto più logica possibile degli eventi evocati. L'ultimo tassello attiene ad eventuali – melius, non necessari – riscontri esterni rispetto al narrato.

Nel caso di specie, la persona offesa ha sicuramente riferito con chiarezza, completezza e cronologicamente gli eventi di cui è stata vittima.

La persona offesa ha riferito dei nove anni di convivenza con l'imputato caratterizzati dalle continue sopraffazioni subite dal compagno di oltre vent'anni più grande di lei e segnata irrimediabilmente dalla vicenda del proprio bambino, loro sottratto avendo perso la responsabilità genitoriale e che è stato poi dato in adozione.

Una vicenda segnata dalla precarietà economica con l'imputato che non ha, specie nell'ultimo periodo, assicurato alcunché alla coppia ma anzi ha sfruttato le poche risorse economiche che la persona offesa riusciva a racimolare con il suo lavoro.

Come già più volte sottolineato, la persona offesa ha pienamente confermato tutti gli episodi già narrati in sede di indagini preliminari, pur nel continuo tentativo di sminuire la portata delle sue accuse, avendo ben presto rimesso la querela sporta.

D'altra parte, non emerge nessun movente che possa aver indotto la persona offesa a costituire una falsa ipotesi accusatoria.

Appare evidente che nessuna rivalsa, nessun intento vendicativo ha animato la donna che non si è neanche costituita parte civile e che ha ammesso di continuare a sentire telefonicamente l'imputato, come ammesso anche da questi.

> *"Presidente: signora, lei si sta rivedendo con il suo compagno?*
>
> *P.O.: no*
>
> *Presidente: no? Non l'ha sentito per niente?*
>
> *P.O.: si, l'ho sentito telefonicamente*
>
> *Presidente: quando?*
>
> *P.O.: in questi mesi, in tutti questi mesi perché, comunque, diciamo che è l'unico che c'è nella mia vita, sostanzialmente, io a livello familiare non ho nessuno.."*

A fronte di questa dettagliata ricostruzione del loro rapporto, l'imputato si è limitato a negare genericamente le accuse, facendo risalire tutti i loro problemi alla perdita del bambino.

L'imputato, in conclusione, va dichiarato colpevole di tutte le imputazioni ascritte, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, ritenuta quella contestata sub capo 3) la più grave.

In ragione del comportamento processuale collaborativo e dello stato di incensurato, si ritiene che possano essere riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 609 ter co.1 n.5 quater) CP.

Si ritiene equo partire da un p.b. di anni sei di reclusione, tenuto conto degli attuali limiti edittali stabiliti dalla norma, aumentata di mesi NOVE di reclusione per il capo 1) e di ulteriori mesi tre per il capo 2) (che in ragione della contestata aggravante è perseguibile di ufficio) per una pena

finale complessiva pari ad anni sette di reclusione, oltre pene accessorie come indicate in dispositivo.

Si ritiene di indicare in gg 90 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M

Il tribunale, visti gli artt. 533, 535 cpp, dichiara l'imputato colpevole dei delitti ascritti e per l'effetto, avvinte le condotte sotto il vincolo della continuazione, ritenuta quella contestata sub capo 3) la più grave, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con l'aumento ex art. 81 cp, lo condanna alla pena finale complessiva di anni SETTE di reclusione, oltre al pagamento delle spese del presente procedimento.

Visti gli artt. 29 e segg. c.p. dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonchè in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 609 nonies c.p. co.1 n.2) dichiara l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione con sospensione dei termini di custodia cautelare durante il predetto termine.

Così deciso in Bari il 11 dicembre 2025

Il Presidente est. Marco Guida